



CITTÀ DI VILLORBA
Provincia di Treviso

Regolamento
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
DI VILLORBA

in vigore dal 15.1.2015
ultime modifiche in vigore dal 1°12.2017

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 65 del 24.11.2014
- n. 53 del 30.11.2017

Art. 1 - Finalità e competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino e al fine di favorire idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso le comunità, è istituito a Villorba il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), che svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

Rientrano nella competenza del CCR specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

- SCUOLA
- AMBIENTE
- TEMPO LIBERO, SPORT E CULTURA

Art. 2 - Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di sua competenza mediante l'espressione di pareri, opinioni e proposte, che si traducono in atti di indirizzo denominati "deliberazioni".

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere promotore di iniziative e progetti da sviluppare in modo autonomo. A tale scopo ricerca la collaborazione dell'Istituzione Scolastica e delle Associazioni che operano sul territorio.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in relazione ai propri progetti:

- Si confronta con l'Istituzione Scolastica e il Consiglio Comunale degli Adulti su esigenze, proposte migliorative e iniziative da proporre in sede scolastica e/o nel territorio comunale.

Art. 3 - Riunioni Consiliari

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi in via ufficiale almeno una volta l'anno. La sede del Consiglio è la Sala Consiliare del Municipio di Villorba.

Ai lavori del CCR sarà data la massima pubblicità nelle procedure, uguali a quelle seguite per il Consiglio Comunale degli Adulti. Le sedute sono pubbliche.

Oltre alle riunioni ufficiali in Sala Consiliare, il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà organizzarsi in altra sede con commissioni o gruppi di lavoro per discutere, progettare, attivare e valutare le proposte che emergono.

Art. 4 - Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco e da 16

Consiglieri.

Il numero legale per le riunioni è dato dalla metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

Il Sindaco è eleggibile una sola volta.

Il Consiglio rimane in carica per due anni scolastici.

Art. 5 - Deliberazioni e verbalizzazione

Le deliberazioni del CCR sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti.

I verbali delle deliberazioni del CCR e delle risposte del Consiglio Comunale degli Adulti sono affissi, oltre che nella sede del Comune, anche presso le sedi scolastiche e pubblicati nel sito del Comune.

Il CCR e l'Amministrazione Comunale si confronteranno su eventuali istanze o proposte emerse da entrambe le parti e condivideranno le eventuali azioni da mettere in atto.

Art. 6 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco del CCR rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi a tutti gli effetti.

Il Sindaco, in accordo con il Consiglio, nomina i quattro componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, tra i Consiglieri eletti e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio.

Per gli incontri ufficiali, il Sindaco convoca il CCR e la Giunta dei Ragazzi e, sentita la Giunta, fissa gli ordini del giorno e determina le date delle adunanze. E' possibile anche convocare il Consiglio informalmente.

Nel caso di assenza del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, la seduta è presieduta dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti.

Il Sindaco si rapporta direttamente con il Consiglio Comunale degli Adulti nel caso in cui non siano state recepite le deliberazioni del CCR o della Giunta dei ragazzi.

Art. 7 – Composizione e competenze della Giunta dei Ragazzi

La Giunta è composta da 4 Assessori e dal Sindaco.

La Giunta del CCR collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni.

Il Consiglio coadiuva la Giunta nello svolgimento e nell'organizzazione delle varie attività, dando gli indirizzi necessari all'esecuzione delle attività medesime.

Art. 8 - Luogo delle sedute della Giunta

La Giunta eletta si riunirà presso la sede della scuola media o presso altra sede indicata dalla Direzione scolastica per discutere e proporre gli argomenti da sottoporre al dibattito del CCR.

Art. 9 – Tutoraggio e coordinamento scuola-Comune

Il Sindaco del CCR e la Giunta dei Ragazzi potranno avvalersi, nello svolgimento della loro funzione, di un gruppo di tutoraggio per il coordinamento, costituito da:

- Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Villorba o suo delegato;
- educatori delle Politiche Giovanili del Comune di Villorba.

Il gruppo è presieduto dall'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Villorba.

Il coordinamento tra scuola e Comune avverrà attraverso un incontro da tenersi una volta all'anno o, in caso di necessità, attraverso un contatto diretto con un insegnante della Commissione CCR.

Art. 10 - Corpo elettorale ed Eleggibilità

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano le classi 5^a della scuola elementare e gli studenti della scuola media, classi 1^a, 2^a e 3^a.

Possono essere eletti quali Consiglieri componenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle classi 1^a, 2^a e 3^a media.

Il CCR precedente si impegna a sostenere l'ingresso del nuovo CCR eletto con un passaggio di consegne e un eventuale accompagnamento durante i primi incontri.

Art. 11 - Commissione elettorale di vigilanza

Presso ciascuna istituzione scolastica sarà costituita, a cura del Dirigente Scolastico, la Commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali; tale Commissione sarà composta da due alunni, un genitore e un insegnante; nominerà i membri dei seggi elettorali di ogni plesso.

Art. 12 - Ricorsi

La Commissione elettorale di vigilanza avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali; i ricorsi dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.

Art. 13 - Modalità e tempi delle elezioni

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) Ogni classe vota i propri candidati (il numero verrà deciso di volta in volta in base al numero di classi presenti a scuola) assicurando una rappresentanza di entrambi i sessi. I candidati andranno a formare 3 liste elettorali sulla base delle competenze e degli interessi dimostrati nelle tre materie specificate nell'art. 1. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a 10, in relazione al successivo punto h) ultimo capoverso;
- b) Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consiglieri comunali;
- c) Ogni lista deve rappresentare al suo interno le classi prima, seconda e terza delle scuole medie. In ogni lista devono essere rappresentati i due sessi;
- d) La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Sindaco del Comune d'accordo con il Dirigente Scolastico ed è resa nota con almeno trenta giorni di anticipo. Tale decisione è immediatamente comunicata alle scuole, perché provvedano agli adempimenti previsti;
- e) La campagna elettorale ha inizio dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni e termina il giovedì precedente il giorno del voto, che è fissato al venerdì;
- f) Il diritto di voto potrà essere esercitato nelle scuole medie ed elementari. I seggi saranno insediati presso ogni scuola. Il seggio sarà composto da due scrutatori e da un segretario, entrambi scelti tra gli studenti non candidati. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi;
- g) Nella scheda è indicato a fianco del contrassegno il candidato alla carica di Sindaco;
- h) Ciascun elettore ha diritto di votare per un solo candidato alla carica di Sindaco segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati alla carica di Consigliere, con rappresentanza paritaria di entrambi i sessi, compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno;
- i) E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi;
- l) A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegata. Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco più votato sono attribuiti nr. 10 Consiglieri. Alle altre liste sono attribuiti nr. 6 Consiglieri.
- m) Nell'ambito di ogni lista, i candidati sono proclamati eletti Consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età.

Art. 14 - Decadenza e Dimissioni Consiglieri

Nel caso in cui un Consigliere non partecipi a tre sedute del CCR e/o commissioni/gruppi di lavoro, senza debita giustificazione(*), oppure nel

caso in cui riceva delle sospensioni scolastiche, viene considerato decaduto e si provvede alla surroga dello stesso con il primo dei non eletti della medesima lista.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere espresse per iscritto al Sindaco.

In entrambi i suddetti casi, il Consiglio provvederà alla surroga del Consigliere decaduto o dimissionario, entro la seduta successiva, nominando Consigliere il primo dei non eletti nello stesso ordine di scuola.

Nel caso si renda vacante la carica di Sindaco, essa sarà ricoperta dal Vicesindaco.

Nel caso in cui la surroga riguardi un Consigliere nominato Vicesindaco, il Sindaco provvederà a nominarne un altro.

Qualora sia il Sindaco che il Vicesindaco siano entrambi dimissionari dalla carica, si procederà alle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

(*) Il CCR avrà cura di stabilire all'inizio del proprio mandato cosa si può considerare per debita giustificazione.

Art. 15 - Compiti della scuola

L'Istituto Comprensivo disciplinerà al proprio interno e in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra eletti ed elettori, nell'ambito del proprio "collegio elettorale" (scuola) attraverso audizioni o dibattiti, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 16 - Compiti degli educatori delle Politiche Giovanili

Gli educatori sosterranno il gruppo CCR da un punto di vista educativo in merito al processo di lavoro da attivare e sulle modalità comunicative da mantenere all'interno del gruppo e nei confronti dell'Istituzione Scolastica e dell'Amministrazione Comunale. L'obiettivo sarà quello di far sperimentare ai preadolescenti modalità di partecipazione attiva alla vita della comunità locale e modalità positive di impegno politico.